SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 6 OTTOBRE 1982 [1]

Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Amsterdam (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam)

«Tariffa doganale comune — telini chirurgici»

Causa 37/82

Massime

Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi ... impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici» ai sensi della voce 30.04 — Nozione — Telini chirurgici — Inclusione

I telini chirurgici composti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica sintetica, non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati, uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciar libero il campo operatorio, vanno considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

Nel procedimento 37/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

NEDERLANDSCH BEVRACHTINGSKANTOOR BV, di Amsterdam,

e

INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN DI AMSTERDAM,

1 — Lingua processuale: l'olandese.

domanda vertente sull'interpretazione della voce 30.04 della tariffa doganale comune,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

L'11 gennaio 1980 la Nederlandsch Bevrachtingskantoor, ricorrente nella causa principale, effettuava una dichiarazione all'importazione per il consumo nei Paesi Bassi di «telini chirurgici», che vi venivano descritti come «articoli di stoffa non tessuta, per usi sanitari — voce 59.03». Le merci di cui trattasi sono pannolini rettangolari — delle dimensioni di cm 65 x 45 — confezionati uno per uno in una busta a chiusura ermetica e sulla quale figurano fra l'altro le diciture «sterile disposable poly-towel 3520-S», «telino chirurgico» e «sterilizzati con ossido di etilene». Questi telini chirurgici sono costituiti da tre strati sovrapposti, incollati l'uno all'altro lungo i bordi, e cioè da una membrana celeste ed una bianca intramezzate da un foglio in materia plastica sintetica.

Il direttore del laboratorio del Ministero delle finanze di Amsterdam, a seguito di analisi, giungeva alla conclusione che entrambe le membrane dovevano considerarsi prodotti cartacei — come veniva confermato da una relazione dell'Istituto per le ricerche sulle fibre TNO di Delft.

Sulla base della dichiarazione, le merci sono state dapprima classificate sotto la voce doganale 59.03 A seguito di un reclamo proposto dalla ricorrente che riteneva le merci di cui è causa destinate ad usi medici e classificabili sotto la voce 30.04, l'Inspecteur der invoerrechten en accijnzen classificava le stesse sotto la voce 48.12 D. Per l'amministrazione olandese infatti, tali prodotti, per quanto impiegati durante gli interventi chirurgici, non possono assimilarsi alle ovatte, garze e bende di cui alla voce doganale 30.04. A suo parere essi sono assimilabili piuttosto ai lenzuoletti operatori e ai prodotti analoghi impiegati anche al fine di migliorare le condizioni igieniche durante l'intervento chirurgico impedendo in tal modo, per quanto possibile, le infezioni.

La Nederlandsch Bevrachtingskantoor ricorreva, avverso tale decisione dell'Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, dinanzi alla Tariefcommissie. Nell'ambito di tale controversia, la Tariefcommissie, ritenendo che quest'ultima sollevi un problema di interpretazione della voce 30.04 della tariffa doganale comune, ha deciso, con ordinanza 13 gennaio 1982, di sospendere il giudizio sottoponendo la seguente questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee:

«Se telini chirurgici come quelli di cui trattasi nella fattispecie — costituiti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica, non impregnati né ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciare libero il campo operativo — possano essere considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune».

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 1982.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, ha presentato osservazioni scritte la Commissione, rappresentata dal sig. T. van Rijn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Terza Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

La Commissione, nelle sue osservazioni, fa preliminarmente rilevare che, a suo parere, la questione d'interpretazione sollevata dalla Tariefcommissie si risolve nel determinare se i telini chirurgici possano considerarsi ricompresi nella designazione «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi ... condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici».

La Commissione sostiene che i telini chirurgici non sono analoghi alle ovatte, garze e bende avendo una funzione diversa: essi non sono destinati a coprire una ferita o una parte del corpo per favorirne o accelerarne la guarigione, ma la loro funzione consiste esclusivamente nel coprire il corpo intorno alla ferita per ragioni igieniche senza contribuire alla guarigione della ferita in sé.

Inoltre, la Commissione rileva che i telini chirurgici non sono destinati ad usi medici né chirurgici facendo valere, al riguardo, che essi non apportano alcun contributo alla guarigione della ferita e che, in secondo luogo, l'inciso «prodotti per usi chirurgici» va interpretato in senso restrittivo. Esso si riferirebbe a prodotti impiegati direttamente nell'esercizio della medicina chirurgica e non aventi una diversa funzione come ad esempio il miglioramento dell'igiene.

La Commissione è dell'avviso che vada presa in considerazione la voce doganale 48.21 D della tariffa doganale comune nella versione in vigore nel 1980 (regolamento del Consiglio 20. 12. 1979, n. 3000/79, GU L 342). Per suffragare tale tesi la Commissione fa altresì riferimento alla classificazione tariffaria di un prodotto avente, a suo dire, funzione analoga a quella dei telini chirurgici, vale a dire gli assorbenti, classificati dal suo regolamento 24 luglio 1970, n. 1484 (GU L 163, pag. 19) sotto la voce doganale 48.21.

In conclusione, la Commissione propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Tariefcommissie nei seguenti termini:

«La posizione 30.04 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che i telini chirurgici come quelli di cui trattasi nella presente controversia non possono essere considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende condizionate per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici».

III — La fase orale del procedimento

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, membro del suo ufficio legale, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 17 giugno 1982.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 luglio 1982.

In diritto

1 Con provvedimento 13 gennaio 1982, pervenuto in cancelleria il 22 gennaio 1982, la Tariefcommissie di Amsterdam ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta fra il Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV e l'ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle imposte di consumo di Amsterdam in merito alla classificazione doganale dei telini chirurgici.

3 I suddetti telini chirurgici hanno forma rettangolare e sono costituiti da tre strati sovrapposti incollati l'uno all'altro lungo i bordi. I due strati esterni

sono di carta, quello interno di materia plastica. Detti telini, assolutamente sterili, sono destinati ad essere usati in occasione di interventi chirurgici per coprire il corpo del paziente in modo da lasciare scoperto il campo operatorio. Benché essi non siano impregnati o trattati con sostanze battericide, le parti nella causa principale sono concordi nel riconoscere loro funzione antisettica.

4 Secondo la ricorrente nella causa principale tali telini chirurgici vanno classificati alla voce 30.04 della tariffa doganale comune, il cui tenore letterale è: «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici . . .».

5 L'ispettore dei dazi doganali e delle imposte di consumo sostiene, a sua volta, che i telini chirurgici non vanno assimilati alle ovatte, garze e bende in quanto, a differenza di queste, non coprono il campo operatorio. A suo parere essi possono venir equiparati ai lenzuoletti operatori i quali non vengono classificati nella voce 30.04. L'ispettore dei dazi doganali e delle imposte di consumo propone la classificazione nella voce 48.21 D, che, al momento dell'importazione, aveva il seguente tenore letterale:

«48.21: altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa,

D. altri . . .».

6 Stando così le cose, il giudice nazionale ha proposto la seguente questione pregiudiziale:

«Se telini chirurgici come quelli di cui trattasi nella fattispecie — costituiti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica, non impregnati né ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciare libero il campo operativo — possano

essere considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune».

7 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione sostiene che, nella fattispecie, trova applicazione la voce 48.21 D della tariffa doganale comune. A suo parere, infatti, i telini chirurgici non sono analoghi alle ovatte, garze o bende in quanto non hanno, come queste, lo scopo di facilitare o di accelerare il processo di guarigione della ferita, ma svolgono semplicemente funzioni igieniche. Inoltre, i telini chirurgici non si potrebbero ritenere destinati ad usi chirurgici ai sensi della voce 30.04, in quanto tale definizione si riferirebbe solo ai prodotti usati direttamente nell'esercizio della medicina operatoria, escludendo quelli che hanno tutt'altra funzione, per esempio il miglioramento delle condizioni igieniche.

8 Alla luce delle tesi così riassunte, va rilevato che la composizione e la forma dei prodotti elencati alla voce 30.04 della tariffa doganale differiscono troppo da uno all'altro per poter ritenere che vada ricercata in quella direzione l'analogia menzionata nella suddetta voce. In realtà, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni, l'analogia fra detti prodotti si configura nella loro funzione di coprire o di proteggere una ferita per facilitare o accelerare il processo di guarigione della stessa.

9 Ora, non si può contestare che i telini chirurgici usati per assicurare la massima asepsi durante l'intervento chirurgico hanno lo scopo di facilitare il processo di guarigione del paziente, riducendo i rischi d'infezione. Se ne desume che i telini chirurgici vanno considerati prodotti analoghi a quelli elencati alla voce 30.04 della tariffa doganale comune.

10 Perché tali telini chirurgici possano essere classificati alla voce 30.04, occorre altresì che essi siano vuoi impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche, vuoi condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici. È appurato che i prodotti di cui trattasi non sono né impregnati, né ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma che in compenso sono condizionati per la vendita al minuto. La Commissione contesta tuttavia che servano per usi medici o chirurgici.

11 Sebbene la questione non risulti sollevata dinanzi alla Tariefcommissie, va tuttavia precisato, onde mettere il giudice in condizione di garantire la corretta applicazione delle norme della tariffa doganale comune di cui trattasi, che, poiché è appurato che i telini chirurgici sono specificamente concepiti per essere usati durante gli interventi chirurgici al fine di prevenire i possibili rischi di contagio e d'infezione sorti in occasione degli stessi, non si può negare che essi servono per usi chirurgici.

12 La questione sollevata dalla Tariefcommissie va quindi risolta nel senso che i telini chirurgici composti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica sintetica, non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati, uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciar libero il campo operatorio, vanno considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie di Amsterdam con ordinanza 13 gennaio 1982, dichiara:

I telini chirurgici composti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica sintetica, non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati, uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una

sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciar libero il campo operatorio, vanno considerati prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1982.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 15 LUGLIO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

la questione oggetto del presente procedimento verte sul se telini chirurgici aventi la composizione descritta dal giudice del rinvio rientrino nella voce doganale 30.04 ovvero nella voce 48.21 D della tariffa doganale comune in vigore nel periodo da prendere in considerazione.

Nella summenzionata voce doganale sono compresi: «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo».

Risulta agli atti che, se non si applica questa prima voce doganale, viene in considerazione ai fini dell'applicazione solo la seconda voce di cui sopra (altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa, sottovoce D, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3000 GU L 342 del 31. 12. 1979)).

Solo la Commissione ha presentato osservazioni scritte. Condivido il parere della Commissione secondo cui i telini chirurgici di cui è causa, a differenza delle ovatte, garze, bende e altri prodotti

[1] — Traduzione dall'olandese.